



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it
P.I./Cod.Fisc. 00634880033

370
ALLEGATO C) Deliberazione n. del 14 MAGGIO 2019
Composto da n. 30 pagine compresa la presente

ALLEGATO C)

CONTRATTO DI GESTIONE

CONTRATTO DI GESTIONE

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO – REGIONE PIEMONTE

E

IL COQ S.P.A.

INDICE

CLAUSOLA 1:	Definizioni	6
CLAUSOLA 2:	Definizione COQ	6
CLAUSOLA 3:	Prevalenza dei documenti	7
CLAUSOLA 4:	Oggetto	7
CLAUSOLA 5:	Accesso	7
CLAUSOLA 6:	Continuità delle cure	8
CLAUSOLA 7:	Retribuzione	8
CLAUSOLA 8:	Pagamento da parte del COQ alla ASL VCO	9
CLAUSOLA 9:	Ritardi di pagamento	9
CLAUSOLA 10:	Altri aspetti economico-finanziari	9
CLAUSOLA 11:	Entrata in vigore del Contratto e sua durata	10
CLAUSOLA 12:	Attribuzioni del COQ	11
CLAUSOLA 13:	Attribuzioni e responsabilità della ASL VCO	12
CLAUSOLA 14:	Gestione delle risorse umane	15
CLAUSOLA 15:	Personale a statuto privato non proveniente dall'ASL VCO	17
CLAUSOLA 16:	Formazione	17
CLAUSOLA 17:	Piano di attività	17
CLAUSOLA 18:	Budget	18
CLAUSOLA 19:	Assicurazione della qualità	19
CLAUSOLA 20:	Beni immobili ed attrezzature destinate alla gestione dell'Ospedale..	20
CLAUSOLA 21:	Manutenzione	20
CLAUSOLA 22:	Rinnovo degli impianti	21
CLAUSOLA 23:	Degrado o distruzione del materiale non dovute a cause di forza maggiore	22
CLAUSOLA 24:	Responsabilità del COQ	22
CLAUSOLA 25:	Debiti e impegni	22
CLAUSOLA 26:	Interfaccia COQ – ASL VCO	23
CLAUSOLA 27:	Conti	23
CLAUSOLA 28:	Ispezioni	24
CLAUSOLA 29:	Informazioni	24

CLAUSOLA 30:	Modifiche al Contratto	25
CLAUSOLA 31:	Casi di forza maggiore	25
CLAUSOLA 32:	Recesso – Risoluzione – Revoca del Contratto	26
CLAUSOLA 33:	Risoluzione amichevole delle liti	28
CLAUSOLA 34:	Validità	29
CLAUSOLA 35:	Controversie	29

ALLEGATI

Allegato 1 - Prospetto attività erogate dal COQ

Allegato 2 - Progetto Preliminare Antincendio

Allegato 3 - Tabella di riferimento del personale messo a disposizione

CONTRATTO DI GESTIONE A REGIME ORDINARIO

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale VCO – Regione Piemonte, con sede legale in Omegna, via Mazzini n. 117, in persona del suo Direttore Generale Dott. Angelo PENNA

E

Il COQ S.p.A., società mista per azioni costituita tra la ASL VCO e la società GSDI, con sede in Omegna, Via Lungolago Buoizzi n. 25, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Gianmaria Battaglia

PREMESSO CHE:

1. che la D.G.R. n. 53-3036 del 21.05.2001 ha approvato la proposta di sperimentazione gestionale relativa al Presidio Ospedaliero di Omegna, ai sensi dell'art. 9 bis D.Lgs. 502/1992, prevedendo la costituzione di una Società mista, a capitale pubblico e privato, mediante l'attivazione di un iter procedimentale preordinato all'individuazione del socio privato attraverso l'esperimento di gara ad evidenza pubblica;
2. che a seguito di espletamento delle procedure di gara per la selezione del socio privato si è proceduto, in data 29 luglio 2002, a costituire la Società denominata Centro Ortopedico di Quadrante Ospedale Madonna del Popolo di Omegna S.p.A., avente ad oggetto la gestione del Presidio Ospedaliero denominato Ospedale Madonna del Popolo di Omegna, approvando lo statuto, sottoscrivendo il Patto Parasociale ed il contratto per la regolamentazione della gestione dell'ospedale di Omegna;
3. che la D.G.R. n. 13-8175 del 07.01.2003 ha approvato gli atti suddetti, prevedendo l'effettivo avvio dell'attività di sperimentazione gestionale nel mese di gennaio 2003;

4. che con successive deliberazioni la sperimentazione gestionale è stata più volte prorogata:
 - a. con D.G.R. n. 59-7921 del 21.12.2007 è stata prorogata al 31 marzo 2008 la conclusione della sperimentazione gestionale;
 - b. con D.G.R. n. 29-8514 del 31.03.2008 è stata stabilita la proroga della sperimentazione gestionale ex art. 9 bis D.Lgs. 502/92 fino all'assunzione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione della legge finanziaria regionale 2008;
 - c. con D.G.R. n. 21-9848 del 20.10.2008 è stata autorizzata la prosecuzione del programma di sperimentazione gestionale, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 12/2008, fino al 31 dicembre 2009;
 - d. con D.G.R. n. 17-12959 del 30.12.2009 è stata autorizzata la proroga della sperimentazione gestionale ex art. 9 bis D.Lgs. 502/92 e s.m.i. fino all'assunzione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione della legge finanziaria regionale per l'anno 2010 e comunque non oltre il 31.12.2010;
 - e. con D.G.R. n. 14-1733 del 21.03.2011 è stata autorizzata la proroga della sperimentazione gestionale ex art. 9 bis D.Lgs. 502/92 e s.m.i. fino al 7 gennaio 2012, a norma dell'art. 18 della L.R. 25 del 27.12.2010 e nelle more del riassetto del sistema sanitario regionale;
5. che con Deliberazione del Commissario ASL VCO n. 296 del 15.06.2011 di oggetto "Programma di Sperimentazione Gestionale Centro Ortopedico di Quadrante – Ospedale Madonna del Popolo di Omegna SPA – Relazione a Regione Piemonte Risultati avviata fase di sperimentazione ex art. 9 bis c. 3 D.Lgs. 30.10.1992 n. 502 e smi" è stata inoltrata alla Regione Piemonte relazione sull'attività del Centro Ortopedico di Quadrante di Omegna aggiornata alla data della delibera, al fine di consentire alla medesima la valutazione dei risultati conseguiti dalla sperimentazione per il seguito di competenza;
6. che la D.G.R. n. 69-5191 del 28.12.2012 pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 06 del 07.02.2013 ha definito, ex art. 23 c. 8 L.R. 12/2008 e s.m.i. ed art. art. 9bis D.Lgs. 502/92 e s.m.i. le condizioni, i vincoli, i principi e gli elementi di garanzia nel rispetto dei quali dovrà operare la Società mista denominata "Centro Ortopedico di Quadrante Ospedale Madonna del Popolo di Omegna – C.O.Q. S.p.A.;

7. che a seguito di ciò si rende necessario precisare con il presente Contratto i rapporti fra la ASL VCO ed il COQ. Essi risultano dalla stretta concertazione fra i due soggetti affinché il contratto consenta di risolvere i problemi posti, le liti che possono sopravvenire, per conseguire un'armonia efficace e permanente fra le parti. Lo scopo delle parti è quello di espletare nell'interesse della ASL VCO una gestione ottimale dell'Ospedale di Omegna,

Tutto ciò premesso e costituendo tali premesse parte integrante ed essenziale del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

CLAUSOLA 1: Definizioni

Ai fini del presente contratto, si convengono le seguenti definizioni:

- ASL VCO: «Azienda Sanitaria Locale» del VCO della Regione Piemonte.
- COQ: la società mista per azioni costituita fra la ASL VCO e la società GSDI.
- GSDI: Générale de Santé Italia S.p.A., controllata a sua volta da Générale de Santé SA.
- SSN: «Servizio Sanitario Nazionale».
- Contratto: il "contratto di gestione" stipulato fra la ASL VCO e la società COQ.
- Utenti: i pazienti che utilizzano le attrezzature dell'Ospedale di OMEGNA.
- L'Ospedale di OMEGNA: la struttura denominata Ospedale Madonna del Popolo di Omegna, messa a disposizione del COQ.
- Le Parti: la ASL VCO e il COQ.
- D.R.G.: "Diagnosis Related Group", codici di applicazione regionale ai fini del pagamento di servizi sanitari resi ai pazienti.
- SDO: Scheda di Dimissione Ospedaliera, istituita con D.M. del 28.12.1991 e D.M. del 26.3.1993.

CLAUSOLA 2: DEFINIZIONE COQ

La struttura Ospedale "Madonna del Popolo" di Omegna resta a tutti gli effetti un ospedale pubblico che va ad integrarsi nella rete dei servizi ospedalieri e territoriali dell'ASL territorialmente competente quale presidio ospedaliero a prevalente profilo ortopedico-riabilitativo.

La società COQ S.p.A., cui compete la gestione della struttura, dovrà operare nel rispetto delle condizioni e della programmazione definite a livello regionale e locale, garantendo il perseguimento della mission della società.

CLAUSOLA 3: Prevalenza dei documenti.

Il Presente Contratto contiene l'accordo fra le parti relativamente all'oggetto dello stesso e prevale su trattative, accordi scritti ed orali o rapporti d'affari precedentemente intercorsi fra le parti, relativamente all'oggetto del contratto. Il presente contratto non potrà essere modificato, esteso o limitato se non tramite accordo scritto e firmato dalle parti.

CLAUSOLA 4: Oggetto

- 4.1 Il COQ SPA, quale Struttura accreditata a prevalente profilo ortopedico-riabilitativo, in conformità alla connotazione monospecialistica prevista nel PSSR 2012-2015 assume la gestione dell'Ospedale di OMEGNA e provvede alla erogazione agli utenti delle prestazioni ricomprese nel servizio pubblico sanitario (in regime di ricovero e ambulatoriale), secondo le caratteristiche, capacità, qualificazioni continuando l'erogazione delle prestazioni così come previste nel programma di sperimentazione gestionale originariamente avviato, ivi comprese le attività in ambito chirurgico generale e area medica, da intendersi perlopiù complementari rispetto alla specializzazione ortopedica, secondo il Prospetto allegato corrispondente alla situazione in essere al 31.12.2018 (All. n. 1)
- 4.2 Il COQ può erogare prestazioni sanitarie in regime privatistico con le limitazioni di cui alla successiva Clausola 5, IV° comma
- 4.3 L'affidamento ha anche ad oggetto la correlata gestione relativa ai flussi informativi delle prestazioni, al patrimonio immobiliare, al personale ed alla conseguente amministrazione economica e finanziaria.
- Le attribuzioni e responsabilità del COQ sono definite in modo dettagliato dalle clausole 12, 13 e 20 del presente Contratto.

CLAUSOLA 5: Accesso

In base alla capacità installata, il COQ s'impegna al pieno rispetto delle regole del SSN.

Le Parti convergono che vocazione dell'Ospedale di OMEGNA è innanzitutto servire gli utenti residenti nella zona di competenza dell'Ospedale di OMEGNA. Gli altri utenti potranno eventualmente fruire dei suoi servizi nella misura delle effettive possibilità.

La gestione delle liste d'attesa sarà conforme alle procedure legali vigenti nel SSN.

L'Ospedale di OMEGNA può accettare malati che verranno trattati come medicina privata (beneficiari di sottosistemi sanitari –socio-sanitari-, assicurazioni o paganti in proprio), con riserva che ciò non avvenga a scapito del volume o della qualità delle cure mediche erogate ai beneficiari del SSN e nel rispetto dell'assetto dei posti letto accreditati e contrattati.

CLAUSOLA 6: Continuità delle cure.

- 6.1 Fatto salvo il caso di dimissioni del paziente, in caso di necessità di trasferimento urgente di un utente in altra struttura, la ASL VCO, su richiesta del COQ, apporterà tutte le cure o consentirà di effettuare il trasferimento entro un termine non superiore a 24 ore. La ASL VCO e la Direzione Sanitaria dell'Ospedale di OMEGNA assumeranno a proprio carico il coordinamento delle cure.
- 6.2 Il COQ s'impegna a trasferire ad un'altra struttura gli utenti che necessitino di specialità non presente nell'Ospedale di OMEGNA, in particolare presso i Presidi della ASL VCO per le specialità ivi presenti, o presso presidi extra ASL VCO per le altre specialità, previo accordo con la Direzione Sanitaria Aziendale.

CLAUSOLA 7: Retribuzione

- 7.1 Il COQ s'impegna ad eseguire il presente Contratto a fronte del pagamento del compenso stabilito nel modo seguente:
 - a) Il pagamento a DRG per i ricoveri e a tariffa per le prestazioni ambulatoriali, in conformità alle vigenti tariffe della Regione Piemonte.
 - b) La revisione delle tariffe e dei DRG verrà attuata conformemente alle modifiche regionali. In ogni caso, le tariffe saranno quelle applicabili agli ospedali pubblici

come definite nel tariffario regionale attuale per l'Ospedale Madonna del Popolo di Omegna, aggiornato di volta in volta.

- 7.2 Le Parti concordano di scaglionare i pagamenti dovuti nel limite del budget stabilito e con le scadenze previste dagli accordi ex clausola 18.

CLAUSOLA 8: Pagamento da parte del COQ alla ASL VCO

Il COQ provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla ASL VCO nel seguente modo:

- a) Costo del personale: 30 giorni dalla data della fattura.
- B) Servizi erogati dalla ASL VCO: 90 giorni a fine mese.

La verifica delle fatture emesse dalla ASL VCO verrà effettuata dal COQ entro un tempo massimo di 60 giorni dall'emissione della fattura. I casi dubbi dovranno essere segnalati per iscritto alla ASL VCO entro il termine di 60 giorni. Essi saranno oggetto di analisi in contraddittorio e di composizione amichevole entro e non oltre 30 giorni dalla contestazione. Eventuali scritture contabili di conguaglio verranno poste in essere dopo l'emissione del verbale d'accordo e non incideranno sui termini di pagamento.

E' espressamente prevista la possibilità di effettuare compensazioni in presenza di debiti scaduti dell'ASL VCO.

CLAUSOLA 9: Ritardi di pagamento

In caso di ritardo del pagamento delle somme citate nel presente Contratto, la ASL VCO pagherà al COQ, a titolo di indennizzo, interessi di mora calcolati al tasso EURIBOR maggiorato di tre punti. Lo stesso tasso sarà applicato per le somme dovute dal COQ alla ASL VCO.

CLAUSOLA 10: Altri aspetti economico-finanziari.

- 10.1 Per le prestazioni sanitarie, il COQ fruirà del regime IVA definito dalle vigenti leggi applicabili.

Le fatture corrispondenti, in base alle norme attualmente applicabili, e salvo successive modifiche, saranno emesse senza IVA.

10.2 La ASL VCO prende irrevocabilmente atto che i ricavi del COQ dovranno includere:

- a) Importi fatturati agli utenti del SSN, conformemente alle disposizioni previste dalla legge (ticket per le prestazioni ambulatoriali);
- b) Le somme fatturate agli enti pubblici o privati responsabili, legalmente o contrattualmente, del pagamento delle cure mediche, compresi i sistemi socio-sanitari e le compagnie assicurative;
- c) I ricavi derivanti da accordi stipulati con terze persone (fisiche o giuridiche) per l'erogazione di cure mediche, compresi i ricavi risultanti dall'esercizio della medicina privata in Ospedale;
- d) Erogazione di servizi alberghieri fatturati ai pazienti o ai terzi enti paganti secondo la tariffazione regionale vigente;
- e) Somme derivanti dalla cessione di spazi interni all'area ospedaliera a terzi, di competenza ed al servizio dell'Ospedale di OMEGNA.

CLAUSOLA 11: Entrata in vigore del Contratto e sua durata.

11.1 Il presente Contratto entrerà in vigore alla data di avveramento dell'ultima delle seguenti condizioni:

- Firma del presente Contratto a cura delle parti.
- Presa d'atto da parte della Regione Piemonte

11.2 Il presente Contratto resterà in vigore sino al **31 dicembre 2031**

A. salvo recesso di una delle parti, notificato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 12 mesi prima del termine del Contratto stesso;

- B. salvo risoluzione anticipata per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, così come definite alla Clausola 32.4.

CLAUSOLA 12: Attribuzioni del COQ

Il COQ ha le seguenti attribuzioni e responsabilità:

- a) Esercitare la piena autorità ed assumere la responsabilità della corretta esecuzione dell'oggetto del presente Contratto;
- b) Prevedere le risorse umane, materiali e finanziarie destinate alla gestione dell'Ospedale di Omegna impegnandosi a programmarle, amministrarle, controllarle e valutarle; le procedure di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi dovranno essere rispettose dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità secondo la vigente normativa;
- c) Stabilire i programmi destinati ad espletare la corretta organizzazione, il funzionamento e la qualità delle cure mediche erogate, in modo da garantire il funzionamento ininterrotto e regolare dell'Ospedale;
- d) Implementare un sistema di assicurazione e controllo della qualità adeguato alla migliore gestione dei servizi;
- e) Sottoporre al processo di accreditamento, ai sensi della normativa vigente, le attività sanitarie svolte;
- f) Espletamento della gestione economica, finanziaria ed amministrativa dell'Ospedale di Omegna;
- g) Definire la politica in materia di risorse umane;
- h) Dirigere i servizi relativi alla accettazione dei pazienti e alle informazioni che devono essere fornite ai degenti ed alle loro famiglie o ai loro rappresentanti;
- i) Espletare azioni di formazione;
- k) Organizzare e mantenere l'ordine interno dell'Ospedale di Omegna nonché la sicurezza di persone e beni materiali;
- l) Sottoscrivere le necessarie assicurazioni per coprire i rischi connessi con l'attività dell'ospedale che potrebbero incidere sull'edificio e sulle attrezzature, i danni

causati a terze persone e tutti i danni imputabili alla responsabilità contrattuale od extracontrattuale del personale, o per cause di forza maggiore;

- m) Effettuare gli studi ed i progetti necessari per definire in maniera dettagliata tutti gli aspetti relativi alla realizzazione dei lavori e all'acquisizione di attrezzature;
- n) Stipulare i contratti per i lavori, i servizi e le forniture necessarie al corretto funzionamento dell'Ospedale di Omegna, ed espletarne la gestione nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici;
- o) Stipulare i contratti per tutti i lavori, i servizi e le forniture straordinarie richieste ed approvate dalla ASL VCO, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici;
- p) Rivedere regolarmente il programma di manutenzione e sicurezza di impianti, attrezzature e persone (legge 626 e s.m.i.);
- q) Adeguare e mettere a norma l'immobile come da Progetto Antincendio (All. 2), secondo le attualmente vigenti normative in materia di sicurezza antincendio, in ottemperanza a quanto previsto alla clausola 19.2 e alla clausola 20 e nel PATTO PARASOCIALE, all'art. 2.2.

CLAUSOLA 13: Attribuzioni e responsabilità della ASL VCO

13.1 L'ASL VCO ha il compito precipuo di fornire al COQ indirizzi di programmazione strategica nel rispetto del P.S.S.R. della Regione Piemonte.

La ASL VCO provvede ad un'integrazione funzionale del presidio nell'ambito delle strutture che insistono sul territorio di competenza al fine di programmare strategicamente l'offerta congiunta delle prestazioni sanitarie sul territorio, per migliorare la qualità delle stesse e contenere i costi ottimizzando la sinergia delle risorse.

La ASL VCO provvede, in conformità alle indicazioni e linee della programmazione regionale, a definire con periodicità biennale, o con altra periodicità richiesta dalla Regione Piemonte, il fabbisogno di prestazioni con onere a carico del SSR da soddisfare con l'attività del presidio ospedaliero di Omegna. Poiché ai sensi del comma 2 dell'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., la qualità di soggetto

accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, l'ASL, ai sensi del comma 2 dell'art. 8-quinquies del suddetto decreto, definisce con la Società accordi di durata biennale che precisino il volume, la tipologia e il valore delle prestazioni annualmente richieste dall'ASL per i propri residenti, per i residenti delle altre ASL della Regione Piemonte e per i residenti di altre Regioni. Nella definizione dei volumi e valore annuo delle prestazioni da erogare da parte della società nella struttura di Omegna dovranno essere indicati:

- a. gli obiettivi di salute dell'ASL e i programmi di integrazione dei servizi tra le diverse strutture operanti nel territorio dell'Azienda;
- b. il volume massimo di prestazioni richiesto dall'ASL che la società si impegna ad assicurare, distinto per utenza di destinazione, tipologia e per modalità di assistenza;
- c. i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;
- d. il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, così come determinato alla successiva clausola 18, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari vigenti nella Regione Piemonte e della remunerazione extra-tariffaria delle eventuali funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte. In caso di riscontro di prestazioni in eccedenza ai volumi previsti, il corrispettivo preventivato permane nella piena validità e l'eventuale attività di fatturazione o richiesta di pagamento della società correlata alle suddette eccedenze è priva di titolo;
- e. il debito informativo per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 8-octies D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;

- f. la previsione con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione correlato ai volumi di prestazione, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che il caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato dell'ASL e della Società COQ.
- g. L' ASL VCO potrà altresì sottoscrivere con COQ spa apposite convenzioni, attive o passive per la gestione di attività e/o effettuazione di prestazioni reciproche. In tal caso il disciplinare di convenzione regolerà espressamente la separazione delle attività, dell'orario e dei compensi conseguenti.

13.2 La ASL VCO si impegna altresì:

- 13.2.1 a fornire al COQ ogni utile forma di collaborazione ed assistenza tecnica ed operativa ai fini del miglior funzionamento dell'Ospedale di Omegna.
- 13.2.2 ad assumere tempestivamente tutti i provvedimenti e le iniziative atte ad accelerare le procedure amministrative necessarie ed opportune ai fini del miglior funzionamento dell'Ospedale di Omegna.
- 13.2.3 La ASL VCO fornirà al COQ tutte le informazioni ed indicazioni di cui di volta in volta disponga per la migliore e più efficace gestione dei servizi e del personale dell'Ospedale di Omegna.
- 13.2.4 La ASL VCO si impegna a porre in essere tutti gli atti ed adempimenti necessari all'acquisizione di contributi, finanziamenti agevolati, indennità che venissero previsti in sede regionale, nazionale o comunitaria ai fini della riqualificazione di strutture quali l'Ospedale di Omegna, con particolare riferimento a eventi straordinari,

imprevedibili per cause di forza maggiore, che determinassero danni o comunque rendessero necessari interventi strutturali o manutentivi straordinari e urgenti.

- 13.2.5 La ASL VCO terrà periodicamente e tempestivamente informato il COQ di ogni atto legislativo, regolamentare o provvedimento di pubbliche autorità che possa arrecare interferenze anche solo materiali ai singoli servizi svolti nell'Ospedale di Omegna (quest'ultima previsione andrà ripetuta anche nel patto parasociale).

CLAUSOLA 14: Gestione delle risorse umane

- 14.1 L'affidamento della gestione impegna la Società ad erogare agli utenti i servizi ad essa affidati.
- 14.2 Il COQ subentra alla ASL VCO nei rapporti con i dipendenti, collaboratori, fornitori e terzi contraenti nelle materie relative all'organizzazione e funzionamento dei servizi riguardanti la gestione dell'Ospedale di Omegna.
- 14.3 La Società erogherà i servizi suindicati, secondo le migliori condizioni tecniche ed imprenditoriali, osservando criteri di efficienza, efficacia ed imparzialità di gestione secondo gli standard di qualità di settore e senza interruzioni che non siano giustificate e previamente concordate con l'ASL VCO.
- 14.4 Il personale dipendente che continua a far parte della dotazione organica della Società è configurato nell'allegato 3.

Il Personale dipendente ASL VCO quale risultante dall'Allegato, rimarrà distaccato a favore del COQ. In caso di risoluzione del rapporto il personale cessato potrà essere sostituito con altro alle dirette dipendenze della Società, con analoga qualifica. Le unità di personale di cui all'allegato sopraccitato, continueranno ad essere mantenute a disposizione del COQ, fatta salva la facoltà degli operatori di optare per l'assegnazione ad altro incarico laddove la normativa contrattuale vigente lo consenta, presso diversa unità operativa. Il personale dell'ASL VCO, come individuato dal citato elenco ed impiegato presso la struttura oggetto della presente

convenzione viene mantenuto a disposizione della Società con le modalità previste dal vigente Contratto di lavoro dei pubblici dipendenti Comparto Sanità.

Sui fatti che potrebbero configurare infrazioni disciplinari commessi dal personale dell'ASL VCO addetto ai servizi di cui alla presente convenzione, la Società dovrà inviare sollecito rapporto all'ASL VCO che attiverà le previste procedure se ed in quanto dovute.

Il personale posto a disposizione del COQ resta giuridicamente ed economicamente dipendente dell'ASL VCO ed è da questa direttamente retribuito con conseguente imputazione dei relativi costi alla Società. Il personale dovrà inoltre adeguarsi al piano organizzativo predisposto dalla Società nel rispetto della presente convenzione.

Nel caso il personale attualmente dipendente dall'ASL VCO scegliesse di passare al rapporto di dipendenza privatistico col COQ, lo stesso conserverà la facoltà di libera scelta in merito al regime di dipendenza.

- 14.5 Nel caso di sciopero, il COQ dovrà adottare tutte le misure previste dalla legge a carico degli enti gestori dei servizi per la tutela dei diritti degli utenti. Nei rapporti con gli appaltatori di opere e servizi non direttamente connessi all'assistenza dei pazienti, il COQ dovrà secondo la normativa vigente richiedere la corretta applicazione sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale degli appaltatori stessi.
- 14.6 Il COQ ha l'obbligo di mantenere al proprio servizio una struttura adeguata di risorse umane al fine di potere raggiungere gli obiettivi predisposti per l'ospedale di Omegna. Esso si assicurerà che le risorse stesse abbiano le capacità tecniche e professionali richieste per espletare le mansioni ad esse affidate.
- 14.7 Spetta al COQ dirigere in modo indipendente la politica relativa al personale, all'organizzazione ed alla gestione delle risorse umane dell'Ospedale di Omegna. Per quanto concerne il personale messo a disposizione dalla ASL VCO nel quadro della creazione della società mista verranno applicate le seguenti disposizioni:
- Rifatturazione puntuale da parte della ASL VCO al COQ dei costi del personale senza applicazione dell'IVA conformemente alla legge vigente, ove non intervengano successive modifiche normative;

- 14.8 La Società COQ, similamente a quanto avviene per il proprio personale dipendente a regime privatistico, si riserva annualmente di valutare l'eventuale disponibilità economica per destinare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e della regolamentazione di contrattazione sindacale integrativa, un premio incentivante al personale ASL, a regime pubblico, distaccato presso la detta Società

CLAUSOLA 15: Personale a statuto privato non proveniente dall'ASL VCO

- 15.1 Al fine di garantire un organico con elevata capacità professionale la Società si doterà, per l'assunzione alle sue dirette dipendenze di nuovo personale, di una regolamentazione interna ispirata a criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità secondo la vigente normativa. La Società potrà dotarsi di proprio personale in aggiunta a quello distaccato dall'ASL VCO da assumersi direttamente nel pieno rispetto delle vigenti normative.
- 15.2 Il COQ s'impegna ad assumere la responsabilità del personale dallo stesso assunto, che espletterà le proprie mansioni nell'Ospedale di Omegna nell'ambito di un rapporto lavorativo col COQ conformemente ai contratti nazionali vigenti AIOP.
- 15.3 Il personale di cui si avvarrà COQ Spa con incarico di collaborazione coordinata continuativa o Libero professionista fruirà di contratto autonomo di diritto privato con compenso di volta in volta determinato.

CLAUSOLA 16: Formazione

- 16.1 Spetta al COQ espletare la formazione tecnica e scientifica del personale, assumendone i relativi costi.
- 16.2 Il COQ predisporrà annualmente un programma di formazione ed aggiornamento, articolato su più livelli, che costituisca una concreta base per il miglior livello professionale del personale impiegato.

CLAUSOLA 17: Piano Attività

- 17.1 Il COQ è tenuto ad elaborare ogni anno un piano di attività per l'esercizio successivo, tenendo conto delle condizioni e della programmazione definita a

livello regionale e locale ed in particolare degli obiettivi sanitari e dei piani economici dell'Ospedale di OMEGNA, che lo stesso presenterà alla ASL VCO.

- 17.2 Il COQ presenterà ogni tre anni un piano a medio termine di almeno tre anni contenente la pianificazione dettagliata dei servizi, del controllo della qualità, dei costi e delle risorse umane.
- 17.3 L'ASL VCO può chiedere varianti o integrazioni al piano annuale e triennale entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione. In assenza d'osservazioni nel termine suddetto il piano s'intenderà approvato.

CLAUSOLA 18: Budget.

Il riconoscimento del COQ quale soggetto accreditato, ai sensi dell'art. 8-quater comma 2 D.Lgs. 502/92, non costituisce vincolo per l'ASL VCO e per gli altri enti del SSN a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies – D.Lgs. 502/92.

L'ASL VCO ed il COQ, ai sensi del comma 2 art. 8-quinquies D.Lgs. 502/92, definiranno con cadenza biennale, accordi che preciseranno volume, tipologia e valore delle prestazioni annualmente richieste per i propri residenti, per i residenti delle altre Aziende Sanitarie della Regione Piemonte e per i residenti extra Regione secondo lo schema di contratto e che viene approvato dalla Giunta Regionale indicando:

- a. gli obiettivi di salute dell'ASL e i programmi di integrazione dei servizi tra le diverse strutture operanti nel territorio dell'Azienda;
- b. il volume massimo di prestazioni richiesto dall'ASL che la società si impegna ad assicurare, distinto per utenza di destinazione, tipologia e per modalità di assistenza;
- c. i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;

- d. la definizione dell'accordo contrattuale e della relativa quantificazione economica dei servizi da erogarsi ogni anno dal COQ, dovrà avvenire in conformità alle previsioni di cui allo schema di contratto annuale che viene approvato dalla Giunta Regionale.
- e. il debito informativo per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 8-octies D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;
- f. la previsione con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che il caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario programmato dell'ASL e della Società COQ.

In base al piano di attività, il COQ presenterà ogni anno alla ASL VCO il budget degli introiti e delle spese dell'esercizio finanziario successivo, nonché un bilancio delle spese budgetarie relative al primo semestre dell'esercizio in corso sulla base delle indicazioni preventivamente fornite dalla ASL VCO.

La Regione Piemonte, nella programmazione della rete regionale e nelle proposte di accordi contrattuali si impegna a tenere in considerazione la specifica natura del COQ Spa quale società mista ex art.9 bis del D.Lgs, 502/92 e s.m.i.

CLAUSOLA 19: Assicurazione della qualità

19.1 Il COQ dovrà sottoporre al processo di accreditamento, ai sensi della normativa vigente, le attività sanitarie svolte.

- 19.2 Il COQ ha l'obbligo di implementare un sistema di assicurazione e controllo della qualità che possa essere misurato dalla ASL VCO in termini obiettivi, per i settori di attività sanitarie, sociali e tecniche.
- 19.3 Il COQ prenderà le debite misure per assicurare il funzionamento ininterrotto e regolare dell'Ospedale di Omegna, e stabilirà i programmi necessari per migliorare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

CLAUSOLA 20: Beni immobili ed attrezzature destinate alla gestione dell'Ospedale.

- 20.1 La ASL VCO conserverà a disposizione del COQ, per tutto il periodo di vigenza del presente Contratto, e ciò nell'interesse sia dell'ASL VCO che del COQ, l'edificio dell'Ospedale di OMEGNA in comodato d'uso, come descritto in allegato III, con le attrezzature e i beni materiali presenti al momento della firma del Contratto, come descritti nell'Allegato 2 al Patto Parasociale stipulato in data 29.07.2002 tra la ASL VCO e GSDI, concessi in comodato sulla base del menzionato contratto allegato sub. IV;
- 20.2 Il COQ si accollerà il finanziamento di ogni intervento manutentivo sull'immobile, sia di carattere ordinario che straordinario, purché non di carattere strutturale.

Per quanto riguarda gli interventi strutturali correlati all'adeguamento dell'immobile alle vigenti normative in materia di sicurezza antincendio, come da Progetto Preliminare Antincendio qui allegato sub II, il COQ si accollerà, allo stato, il finanziamento di Ipotesi di lotti funzionali con riserva di procedere ad accollarsi finanziamenti di eventuali lotti successivi solo a seguito della sottoscrizione degli accordi previsti dalla clausola 18 del Contratto di Gestione. Rimane in ogni caso in capo a COQ la sostituzione di ogni attrezzatura ceduta in comodato d'uso che si rendesse necessaria per l'espletamento dell'attività sociale, con esclusione di ogni altro intervento di ristrutturazione.

CLAUSOLA 21: Manutenzione

21.1 Il COQ avrà l'incarico per l'intera durata del Contratto, di garantire a proprie spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture necessarie alla gestione dell'Ospedale di OMEGNA, le quali dovranno essere mantenute in buono stato di funzionamento, conservazione e sicurezza; di conseguenza s'impegna ad effettuare le riparazioni, i lavori e i rinnovi necessari, con espressa esclusione di quelli strutturali, dei casi di forza maggiore e dei degradi strutturali che potrebbero minare l'edificio a seguito della sua vetustà, e che non fossero coperti da apposita polizza assicurativa, o dai conferimenti e/o contributi di cui all'art. 13.2.

Eventuali interventi sull'immobile che si rendessero necessari per ottemperare a nuove disposizione in materia di sicurezza antisismica e/o strutturale e/o antincendio che non siano contemplati nel progetto preliminare antincendio allegato saranno a carico dell'ASL VCO, Ente proprietario dell'immobile, o suoi aventi causa, che metterà a disposizione tutti i fondi e contributi pubblici di volta in volta disponibili a tale scopo.

21.2 Gli obblighi di cui alle clausole 19 e 20 si intenderanno adempiuti se, entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente alla scadenza del presente contratto, o comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla risoluzione per qualunque causa o titolo del medesimo, l'ASL avrà dato atto dell'adozione degli interventi di cui alla presente clausola, della clausola 19.2, anche ai fini della riconsegna dei beni dati in comodato. A tale scopo, l'ASL si impegna, dietro richiesta scritta del COQ, ad ispezionare l'immobile entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di tale richiesta. Ogni eventuale rilievo in sede di ispezione dovrà essere adeguatamente motivato e comunicato per iscritto entro e non oltre 30 giorni dall'avvio dell'ispezione per consentire al COQ di ottemperarvi o contestarne i rilievi; in caso di rifiuto di ispezione l'immobile o di successivo silenzio, decorsi 60 giorni dal ricevimento della richiesta del COQ, l'ispezione si intenderà avere avuto esito positivo.

CLAUSOLA 22: Rinnovo degli impianti

La società è tenuta a comunicare alla ASL VCO tutte le rottamazioni del materiale in comodato d'uso; in tali casi il COQ ne sosterrà le relative spese di sostituzione, ove necessarie alla gestione.

CLAUSOLA 23: Degrado o distruzione del materiale non dovute a cause di forza maggiore.

- 23.1 Il COQ espletterà tutte le riparazioni o ricostruzioni nonché sosterrà le altre spese relative all'Ospedale di Omegna ed alle sue attrezzature, indotte da uso improprio, inadempienze o gravi mancanze imputabili alla sua responsabilità o a quelle di terze persone.
- 23.2 Se l'Ospedale di Omegna subisce danni o viene distrutto, integralmente o parzialmente, durante la decorrenza del presente Contratto in seguito a caso fortuito o per forza maggiore, troveranno applicazione le norme del codice civile vigenti in materia di responsabilità e risarcibilità dei danni.
- 23.3 All'uopo si precisa che è onere di entrambe le Parti, nel rispetto dei rispettivi ruoli, sottoscrivere adeguate polizze assicurative di tutela del patrimonio e che, in caso di sinistro, sarà onere di entrambe attivarsi per ottenere gli indennizzi dovuti.

CLAUSOLA 24: Responsabilità del COQ

- 24.1 Il COQ agisce sotto la propria esclusiva responsabilità.
- 24.2 Il COQ è responsabile in modo generale di tutti i danni causati a terze persone nel quadro delle attività espletate nell'Ospedale di Omegna, fermo restando che l'ASL VCO non assume alcuna responsabilità per atti o fatti posti in essere dal COQ.
- 24.3 Il COQ è responsabile nei confronti dell'ASL VCO o di terzi per quanto riguarda le azioni dei propri rappresentanti legali o dei soggetti ai quali la stessa si rivolge per adempiere agli obblighi sottoscritti nell'ambito del presente Contratto.

CLAUSOLA 25: Debiti e impegni

Tutti i debiti e gli impegni nei confronti di terzi contratti dal COQ nell'esercizio della sua attività, ivi compresi i costi di eventuali ricorsi all'uso di tecnologie, ai diritti ed ai servizi di terzi competono al COQ, fatta salva ogni sospensione di attività in caso di forza maggiore.

CLAUSOLA 26: Interfaccia COQ – ASL VCO

- 26.1 L'ASL VCO designerà un corrispondente per area di competenza (Direzione Sanitaria/Direzione Amministrativa/HR) il quale si impegna a rappresentarla in permanenza presso il COQ ed espletare attività di trait d'union fra le parti.
- 26.2 Il debito informativo per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 8-octies D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sarà oggetto di definizione da parte di Gruppi di Lavoro.
- Le parti si impegnano alla costituzione di Gruppi di Lavoro a composizione mista.

CLAUSOLA 27: Conti.

- 27.1 Il COQ è tenuto a presentare i conti dell'esercizio precedente entro il 31 marzo di ogni anno.
- 27.2 Il COQ presenterà assieme ai conti un rapporto sull'esercizio precedente destinato a valutare se il budget annuale sia stato rispettato, e questo includerà altresì specifiche informazioni sugli aspetti essenziali sotto elencati:
- a) Le azioni destinate ad assicurare il corretto espletamento dei servizi sanitari;
 - b) la politica di assicurazione della qualità nei servizi sanitari;
 - c) il miglioramento delle cure erogate all'utenza;
 - d) l'evoluzione degli indicatori e della produttività;
 - e) il bilancio sociale;
 - f) la diagnosi dello stato delle infrastrutture dell'Ospedale e delle attrezzature sanitarie.

27.3 Il COQ è tenuto a fornire per iscritto le spiegazioni che gli verranno richieste dall'ASL VCO entro 15 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta.

CLAUSOLA 28: Ispezioni

28.1 L'ASL VCO potrà in qualsiasi momento, per il tramite di suo personale tecnico, controllare che i servizi siano eseguiti con la dovuta diligenza, e il COQ dovrà partecipare alla missione di controllo fornendo tutte le informazioni tecniche necessarie.

28.2 L'ASL VCO potrà procedere all'ispezione degli impianti di cui il COQ è responsabile quando lo riterrà utile; queste ispezioni verranno attuate da uno o più rappresentanti al fine di verificare le condizioni funzionali dell'Ospedale di Omegna e la conformità alle norme vigenti ed ai regolamenti applicabili.

28.3 Il COQ s'impegna a fornire tutti i documenti, conti ed altre informazioni necessarie per controllare l'esecuzione del Contratto di gestione e dei servizi erogati entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta scritta.

28.4 Le azioni d'ispezione e controllo devono essere effettuate in modo da non perturbare il normale funzionamento dell'Ospedale di Omegna e da non interferire con le attività dello stesso e dovranno essere completate e verbalizzate entro e non oltre 60 giorni dal loro inizio.

CLAUSOLA 29: Informazioni

29.1 Il COQ s'impegna a fornire tutte le informazioni necessarie per valutare il funzionamento dell'Ospedale di Omegna, conformandosi ai sistemi informatici operanti nel SSN o ad altri sistemi ulteriormente concordati.

29.2 Il COQ manterrà idonea contabilità e tutti i registri necessari per mostrare i risultati.

29.3 Le comunicazioni ed informazioni previste nel presente Contratto saranno fornite a richiesta della ASL VCO, attraverso il suo rappresentante presso l'Ospedale di Omegna.

CLAUSOLA 30: Modiche al Contratto

- 30.1 Qualsiasi modifica al Contratto è subordinata al consenso scritto delle Parti.
- 30.2 La ASL VCO potrà, in base alle motivate esigenze sanitarie, richiedere al COQ una modifica puntuale del proprio piano d'attività. Le parti si riuniranno e convalideranno di comune accordo, la modifica del piano e dei budget che ne derivano.

CLAUSOLA 31: Casi di forza maggiore

- 31.1 Per «caso di forza maggiore» s'intende qualsiasi evento imprevedibile esterno ed irresistibile per la parte che subisce tale evento, ivi compresi, senza che questa lista sia esaustiva, incendio, inondazioni, epidemie, scioperi e conflitti sociali, guerra, sommosse, embargo, terremoti, blocchi, divieti d'esportare, interventi di autorità governative o militari, e restrizioni di origine legislativa o normativa o provvedimenti che comportino la revoca totale o parziale della sperimentazione a base del presente atto.
- 31.2 In caso di forza maggiore, con conseguente distruzione totale dell'Ospedale di Omegna, il Contratto sarà immediatamente risolto, senza preavviso alcuno con le conseguenze previste in caso di revoca (vedere clausola 32.4).
- 31.3 In caso di forza maggiore, con conseguente distruzione parziale dell'Ospedale di Omegna, che impedisse al COQ di realizzare più del 50% del fatturato per oltre 3 mesi, il Contratto verrà sospeso, anche parzialmente, dalla data iniziale del caso di forza maggiore per tutta la durata degli effetti della forza maggiore. Il COQ sarà tenuto esclusivamente ad apportare la più stretta collaborazione alla gestione dell'urgenza con la ASL VCO. Il COQ sarà responsabile della ricostruzione delle parti interessate nel solo limite degli indennizzi percepiti a seguito di polizze assicurative, e/o di contributi di enti o pubblici poteri. La differenza necessaria alla ricostruzione sarà oggetto di specifica trattativa con la ASL VCO.

Se tale trattativa non viene conclusa entro 60 giorni dall'apertura dei negoziati, le Parti scioglieranno il Contratto.

In caso di successo della trattativa, le spese ed oneri eventualmente derivanti dai termini di pagamento delle assicurazioni o degli enti pubblici per la ricostruzione dell'Ospedale di Omegna, saranno assunte dalla ASL VCO.

Per l'intero periodo sospensivo del Contratto, tutti gli oneri derivanti dagli impegni assunti dal COQ saranno a carico della ASL VCO.

- 31.4 In caso di forza maggiore, con conseguente interruzione delle attività che incidesse per più del 50% del fatturato per oltre 45 giorni civili, il COQ avrà pieno diritto di sciogliere il Contratto con preavviso di 45 giorni con le conseguenze previste in caso di revoca (vedere clausola 32.4).

CLAUSOLA 32: Recesso – Risoluzione – Revoca del Contratto

In qualsiasi momento, in caso di mancata osservanza degli impegni assunti da ciascuna delle parti nell'ambito del presente Contratto, e previa ingiunzione a regolarizzare la situazione inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla controparte, senza effetto per un periodo di sessanta (60) giorni, il presente Contratto potrà essere risolto con preavviso di sei (6) mesi notificato alla controparte tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

32.1. L'ASL VCO potrà recedere dal presente Contratto nei seguenti casi, identificati a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, quale ipotesi di inadempimento contrattuale:

- a) interruzione totale o parziale della gestione;
- b) opposizione ripetuta ed ingiustificata all'esercizio dei poteri di controllo dell'ASL previsto alla clausola n. 29 del presente Contratto, disobbedienza ripetuta ed ingiustificata alle decisioni della ASL VCO, o mancata osservanza sistematica delle leggi e norme applicabili;
- c) rifiuto di operare quanto necessario per assicurare la buona conservazione e manutenzione delle infrastrutture così come previsto dal presente Contratto;
- d) fallimento o qualunque altra procedura concorsuale del COQ;

- e) cessione non autorizzata del presente Contratto;
- f) grave e reiterato inadempimento alle clausole del presente Contratto.

- 32.2 Le conseguenze della risoluzione per inadempimento del Contratto, del recesso unilaterale di Générale De Santé e dell'ASL VCO, ivi comprese le conseguenze della revoca per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, sono disciplinate nel Patto Parasociale tra l'ASL VCO e il socio privato della società COQ. In caso di recesso per inadempimento del COQ, l'ASL VCO entrerà in possesso dei beni materiali e dei diritti inerenti all'Ospedale previa corresponsione del controvalore pro quota del Patrimonio Netto Contabile della Società, dedotta a titolo d'indennizzo una somma pari all'ammontare medio dell'EBITDA conseguito nei tre anni precedenti la risoluzione, ai sensi dell'art. 6.3 lett. d) del Patto Parasociale;
- 32.3 In caso di recesso per inadempimento dell'ASL VCO, il socio privato della società COQ avrà diritto a quanto previsto all'art. 6.3 lett. d) del Patto Parasociale. Resta inteso che la formale messa in mora dell'ASL VCO da parte del COQ, inibirà ad ogni effetto di legge e di contratto l'adozione di alcun provvedimento di revoca, che, se adottato, equivarrà comunque ad inadempimento da parte dell'ASL VCO al presente Contratto.
- 32.4 Le sopravvenute esigenze di pubblico interesse, tali da rendere l'affidamento del servizio inidoneo al perseguimento di pubblica utilità generale, laddove dovessero venire meno le ragioni di convenienza economica e/o di coerenza con le norme nazionali o regionali in materia e/o con le previsioni di cui agli atti di programmazione socio sanitaria nazionali o regionali, costituiranno giusta causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. In tal caso, ciò determinerà le conseguenze previste e disciplinate nel patto parasociale all'art. 6.4.
- 32.5 Quando le inadempienze siano dovute a semplice negligenza alla quale sia possibile rimediare, la ASL VCO non recederà dal Contratto senza prima informarne il COQ al fine di stabilire insieme il termine di tempo entro il quale esso potrà adempiere integralmente ai propri obblighi, rimediare alla mancata esecuzione o riparare le conseguenze di tale negligenza.

32.6 Il recesso o la risoluzione dal Contratto deve essere notificato alla controparte tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e prende effetto dopo sessanta (60) giorni. Per lo scioglimento definitivo dagli obblighi contrattuali, sarà necessario indire 2 riunioni fra il COQ e la ASL VCO entro e non oltre 20 giorni dalla notifica a mezzo posta, riunioni i cui verbali definiranno le modalità operative di risoluzione/recesso dal Contratto, fermo restando che la risoluzione o il recesso avrà comunque piena efficacia decorsi sei (6) mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma.

CLAUSOLA 33: Risoluzione amichevole delle liti

- 33.1 In caso di divergenza circa l'interpretazione, la validità o l'esecuzione del presente Contratto o degli allegati che ne sono parte integrante, le parti s'impegnano ad operare in modo da trovare una soluzione amichevole prima di ricorrere ad altre vie risolutive, in particolare attuando due tentativi di accordo secondo le condizioni sotto indicate.
- 33.2 Rivolgendo alla controparte la notifica della vertenza da risolvere, la parte attrice indicherà le questioni da esaminare, fermo restando che le parti potranno concordare il metodo d'analisi da utilizzare e la modalità di sequenza dei problemi risolvibili da decisioni giudiziali separate.
- 33.3 Le decisioni relative alle questioni sottoposte a questo tentativo di accordo dovranno essere prese di comune accordo e stese per iscritto.
- 33.4 Al primo tentativo di accordo, gli attori saranno il rappresentante della ASL VCO designato a tale scopo presso l'Ospedale di Omegna e la persona designata a tale scopo dal COQ, che potranno autonomamente farsi assistere da esperti in base a quanto riterranno utile.
- 33.5 Se è impossibile giungere ad un accordo in questo modo, i punti in discussione verranno, integralmente o parzialmente, sottoposti ad un ulteriore tentativo di accordo, per mezzo del Direttore Generale della ASL VCO e dell'amministratore delegato del COQ, i quali disporranno di analogo termine a tale scopo.

- 33.6 Per il secondo tentativo di accordo, i rappresentanti delle parti potranno richiedere la collaborazione di esperti al fine di farsi consigliare, conformemente alle condizioni dell'articolo 4.
- 33.7 Il compenso degli esperti incaricati di consigliare le parti sarà pagato da entrambe in base alla specifica richiesta di ciascuna parte.
- 33.8 Le parti concordano di sottoporre all'arbitrato solo i punti litigiosi per i quali non sono giunte ad un accordo durante i due tentativi attuati a tale scopo.

CLAUSOLA 34: Validità

Le parti convengono ad ogni effetto che l'eventuale invalidità o inefficacia di una singola clausola o di più clausole del presente atto non pregiudicherà la piena conservazione, vincolatività ed efficacia dell'atto stesso.

CLAUSOLA 35: Controversie

Competente a conoscere di tutte le controversie tra le Parti, relative al presente Contratto, ivi comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà l'Autorità Giudiziaria della sede sociale.

L'instaurarsi di una controversia non autorizzerà le Parti a sospendere l'adempimento dei propri obblighi.

Omegna _____

Per la ASL VCO Regione Piemonte

Per il COQ S.p.A.

Dott. Angelo PENNA